



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

(Provincia di Pistoia)

AREA E - URBANISTICA, CURA DEL TERRITORIO, PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

Numero 526 del 18-08-2020

OGGETTO:	CATASTO COMUNALE DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO DI CUI ALL'ART. 75 BIS COMMA 1 DELLA L.R. N. 39/2000 - AGGIORNAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2019
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE la Regione Toscana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo, provvede, secondo quanto disposto dalla L. R. 21.11. 2000 n. 353 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*” e dalla L. R. 21.03.2000 n. 39 “*Legge Forestale della Toscana*” alla formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, definito come Piano AIB.

EVIDENZIATO CHE entrambe le normative sopra citate prevedono l’obbligo per i comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli, i divieti e le prescrizioni temporali derivanti da eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, dalle stesse previste.

RICHIAMATI in particolare i commi 1 e 2 dell’art. 10 della L. 353/2000.

VISTO che l’art. 75bis comma 1 della L.R. 39/2000 prevede che i Comuni censiscano annualmente in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, al fine poi di imporvi i divieti di cui all’art. 76 della stessa Legge Regionale.

VISTO che l’art. 76 commi 4, 5, 6 e 7 della L.R. 39/2000, impone i seguenti vincoli sulle aree suddette:

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

VISTO che il mancato rispetto delle prescrizioni sulle aree percorse dal fuoco, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 82 della L.R. 39/2000 e dall'art. 10 della Legge 353/2000.

DATO ATTO

- Che il "catasto degli incendi boschivi", degli anni precedenti al 2011 era gestito dalla Comunità Montana Appennino Pistoiese.
- Che con Deliberazione G.C. n. 57 del 30.04.2019 è stato istituito il Catasto degli incendi boschivi relativo agli anni 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 ai sensi della legge 353 del 21.11.2000 e della L.R. 39/2000 e s.m.i., costituito dall'elenco delle aree individuate nelle cartografie allegate alle schede degli eventi prodotte dal Corpo Forestale ed estratte dal sistema S.I.M., distinte per foglio e particella catastale, dettagliatamente indicate negli Allegati 1,2,3,4,5 e 6 alla stessa. La medesima delibera dispone di demandare al Responsabile del Servizio E l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali alla medesima.
- Che, come risulta dalla consultazione del medesimo sistema S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna), non sono presenti dati relativi ad incendi boschivi con riferimento agli anni 2013 e 2018.
- Che con Determina a firma della sottoscritta n. 718 del 29.10.2019, a seguito di pubblicazione all'Albo pretorio comunale, è stato approvato in via definitiva l'elenco delle aree percorse dal fuoco relativo alle suddette annualità.
- Che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della citata L. 353/2000 e dell'art. 75bis della citata L.R. 39/2000, si rende necessario:
 - aggiornare il catasto con gli eventi relativi all'anno 2019 e pubblicare all'Albo Pretorio l'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco per trenta giorni per consentire eventuali osservazioni;
 - provvedere alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76 commi 4, 5, 6 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.
- Che unitamente alla presente si pubblicano l'Allegato A - "*Superfici boschive percorse dal fuoco e scadenze dei relativi divieti*" e gli Allegati 1,2,3,4,5 e 6 delle schede (distinte per foglio e particella catastale) degli eventi relativi all'anno 2019 prodotte dal Corpo Forestale ed estratte dal sistema S.I.M..
- Che decorso tale termine, occorre procedere alla valutazione delle osservazioni eventualmente pervenute e all'approvazione comunque entro i successivi 60 giorni, degli elenchi e le perimetrazioni definitive dei soprassuoli percorsi dal fuoco; nel caso in cui non pervengano osservazioni entro i termini suddetti, gli elenchi si intendono tacitamente approvati senza emissione di ulteriori atti.

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del T.U. 267/2000 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile.

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 23 del 31.12.2019 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di direzione delle aree delle posizioni organizzative,

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa:

- DI AGGIORNARE il Catasto degli Incendi Boschivi con gli eventi relativi all'anno 2019 costituiti dagli Allegati 1,2,3,4,5 e 6 delle schede (distinte per foglio e particella catastale)

prodotte dal Corpo Forestale ed estratte dal sistema S.I.M..

- DI PUBBLICARE all'Albo Pretorio l'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco per trenta giorni per consentire eventuali osservazioni.

- DI PROVVEDERE alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76 commi 4, 5, 6 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto, come riportato nel dettaglio nell'Allegato A - *"Superfici boschive percorse dal fuoco e scadenze dei relativi divieti"*.

- DI PROCEDERE, decorso il suddetto termine, alla valutazione delle osservazioni eventualmente pervenute e all'approvazione comunque entro i successivi 60 giorni, degli elenchi e le perimetrazioni definitive dei soprassuoli percorsi dal fuoco; nel caso in cui non pervengano osservazioni entro i termini suddetti, gli elenchi si intendono tacitamente approvati senza emissione di ulteriori atti allo scadere dei medesimi. Tutti i documenti sopra citati sono consultabili in apposita sezione del sito web dell'ente al seguente indirizzo: <https://www.comune.sanmarcellopiteglio.pt.it/it-it/servizi/vivere-l-ambiente-c/prevenzione-incendi-boschivi-392-71-1-51688254c4f3159e6290961c0f77a473>.

- DI DISPORRE, in applicazione dell'art. 76 commi 4, 5, 6 e 7 della L.R. 39/2000 i seguenti vincoli sulle aree suddette:

- 4. *Nei boschi percorsi da incendi è vietato:*

- a) *per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;*

- b) *per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.*

- 5. *Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:*

- a) *per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;*

- b) *per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.*

- 6. *Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.*

- 7. *Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.*

- DI INFORMARE che il mancato rispetto delle prescrizioni sulle aree percorse dal fuoco, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 82 della L.R. 39/2000 e dall'art. 10 della Legge 353/2000.

- DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la sottoscritta Geom. Federica Strufaldi.

- DI TRASMETTERE copia del presente atto:

- alla **Regione Toscana – Servizio Antincendio Boschivo**, per quanto di propria competenza PEC: regionetoscana.toscana.it

- al **Servizio Forestazione dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese** PEC: unionecomuniappenninopistoiese.it

- al **Gruppo Carabinieri Forestale di Pistoia** PEC: fpt43552.carabinieri.it

- all'**Ufficio Segreteria** per la pubblicazione on line.

Il Responsabile del Servizio
STRUFALDI FEDERICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello Piteglio ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.